



**DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA
DIVISIONE EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA - SPORT E TEMPO LIBERO
SERVIZIO GESTIONE SPORT**

CIGB45B68B08A

CPV 92620000-3

PROCEDURA NEGOZIATA N. G00713

Da svolgersi sulla piattaforma telematica della Città
--

ALLEGATI

ALLEGATO 2/A - DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 2/B - MATRICE DEI RISCHI

ALLEGATO2/C - INFORMATIVA PRIVACY

CAPITOLATO DI GARA

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LEVIGATURA GHIACCIO E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO PALAZZO DEL GHIACCIO TAZZOLI – VIA SANREMO, 67 - TORINO.

SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

La Città di Torino intende affidare, mediante concessione, il servizio di levigatura ghiaccio e prestazioni complementari presso il Palazzo del Ghiaccio Tazzoli – Via Sanremo, 67 – Torino, che dovrà essere garantito a decorrere dal 2 luglio 2025.

L'impianto consta di n. 2 piste, ciascuna di dimensioni di circa 30 mt. x 60 mt. Si precisa che la pista 1 è prevalentemente utilizzata per l'hockey, mentre per le altre discipline sportive (pattinaggio artistico, short – track ecc.) si utilizza la pista 2.

La concessione è prevista in un unico lotto indivisibile, in quanto il servizio per natura e tipologia di prestazioni richieste non è scorporabile.

La concessione è rilasciata dalla Città ed accettata dal concessionario, alle condizioni indicate nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara nelle condizioni di fatto e di diritto verificate al momento del sopralluogo.

La concessione del servizio non comporta alcun onere economico a carico della Città.

ART. 2

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il concessionario dovrà mettere a disposizione per l'esecuzione del servizio in oggetto e delle prestazioni complementari i macchinari occorrenti, secondo quanto meglio specificato nel Disciplinare Tecnico (**Allegato 2/A**), cui si fa rinvio.

Il Comune ed il concessionario disciplinano mediante convenzione i reciproci rapporti in merito all'affidamento del servizio in argomento sulla base dei principi per la ripartizione dei rischi così come individuati nella "Matrice dei Rischi" (**Allegato 2/B**).

L'aggiudicatario dovrà garantire l'applicazione del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Lavoratori dello Sport (Codice CNEL – H077), oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

ART.3

DURATA DEL CONTRATTO

La concessione avrà durata per un minimo di anni 5 (cinque) e fino ad un massimo di anni 10 (dieci). La determinazione della durata dell'affidamento sarà adeguatamente ponderata proporzionalmente all'investimento previsto e documentato dal Piano Economico Finanziario (PEF) presentato dall'aggiudicatario, in relazione al tempo di recupero degli investimento effettuati nell'esecuzione del servizio, insieme ad un ritorno del capitale investito.

La decorrenza della durata, a tutti gli effetti giuridici, inizierà dalla data di stipulazione del contratto, cui seguirà la tempestiva consegna del servizio attestata da apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare il contratto di concessione, a richiesta dell'Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione della gara.

ART. 4

REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Come prescritto dall'art. 192 del D.Lgs. 36/2023, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari ed imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico - finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto ad eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

L'eventuale disequilibrio dovrà risultare dalla revisione o dall'aggiornamento del PEF presentato in sede di gara. La revisione del PEF, conformemente alle linee guida ANAC in materia, è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di Equilibrio Economico Finanziario nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve garantire la permanenza dei rischi in capo al concessionario.

In sede di revisione ai sensi del comma 1 non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di una offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

ART. 5

IMPEGNO TARIFFE

La tariffa offerta in sede di gara per i servizi compresi nella concessione da applicarsi nei confronti delle Federazioni, degli Enti e delle Società assegnatarie degli spazi, sarà impegnativa per l'intera durata contrattuale e non potrà essere soggetta a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo l'adeguamento annuale ISTAT.

Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'importo della tariffa riaggiornato con l'indicazione dell'indice ISTAT applicato ed il mese di riferimento per il calcolo dell'adeguamento.

ART. 6

OBBLIGHI SULLA SICUREZZA

Il concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., con

conseguente redazione del D.V.R. (Documento Valutazione del Rischio) di cui agli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" allegata al Disciplinare di gara.

Sono a totale carico dell'operatore economico gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Conseguentemente, gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio di oggetto della presente concessione e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Con ciò si intende che l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative che verranno individuate nel DUVRI e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datore di lavoro della sede dell'Ente Concedente oggetto del servizio.

Il concessionario è tenuto a predisporre, ai sensi della vigente normativa, il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) in caso di affidamento a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di lavori effettuati all'interno dei locali oggetto di concessione.

Il concessionario è tenuto ad avviare le procedure, adottare le misure e predisporre tutte le attività, gli atti e i provvedimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per quanto concerne la sicurezza e l'igiene nei locali, nonché tutti gli atti e le azioni previste nei riguardi dei lavoratori dipendenti, degli utenti e dei fruitori.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato al Disciplinare di gara, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 7

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE

a. Comunicazione nominativo Referente

L'impresa aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di "Referente", il cui nominativo dovrà essere notificato all'Ente Concedente.

Il Referente avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere in merito al servizio di cui all'oggetto ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che dovrà essere munito di delega espressa da parte dell'impresa aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa.

Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dall'impresa aggiudicataria.

Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

b. Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

c. Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato di gara, del Disciplinare Tecnico (**All. 2/A**), delle condizioni offerte dal concorrente nella relazione tecnica prodotta in sede di gara, e di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

A tal fine il concessionario dovrà registrare quotidianamente, con le modalità che riterrà più opportune l'ora, la società fruitrice, la pista interessata dal servizio di levigatura, il numero di passaggi effettuati, nonché tutti gli altri servizi collegati e richiesti nel presente Capitolato.

Il concessionario, con cadenza trimestrale, dovrà trasmettere al Servizio Gestione Sport la seguente documentazione:

- rendicontazione del numero di passaggi effettuati sulle due piste, Società fruitrici e tariffe applicate per lo svolgimento del servizio secondo quanto indicato nell'Allegato 2/A "Disciplinare Tecnico";
- rendicontazione delle prestazioni complementari;
- rendicontazione delle tariffe introitate per lo svolgimento del servizio, con l'eventuale adeguamento ISTAT.

La documentazione su indicata dovrà essere presentata entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferisce il trimestre.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulle fatture che il concessionario emetterà a fronte dei passaggi effettuati sulle piste a favore delle Società/Associazioni sportive fruitrici.

Il concessionario ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione il fatturato realizzato al termine di ogni anno di durata della concessione entro 15 giorni dalla espressa richiesta in tal senso.

d. Altri obblighi

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire una reperibilità tecnica, 24h/24h, per tutto il periodo del servizio.

ART. 8 **GARANZIA DEFINITIVA**

Relativamente alla gestione del servizio, in fase di stipulazione del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla concessione, il concessionario dovrà prestare garanzia definitiva, costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 106, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale.

In caso di garanzia definitiva prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, la medesima dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Città.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale e senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora, durante il periodo contrattuale, essa sia incamerata, parzialmente o totalmente.

Nelle fattispecie richiamate dagli articoli 14 e 15 la Città incamererà la garanzia, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 9

RESPONSABILITÀ DANNI ED EVENTUALE ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

L'impresa aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

A copertura dei danni di cui sopra, l'impresa aggiudicataria dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RCT/RCO (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio affidato e annoverare fra i terzi, l'Ente concedente.

La suddetta polizza dovrà avere i seguenti massimali:

RCT € 2.500.000,00 unico,

RCO € 2.500.000,00 con limite di 1.000.000,00 per persona.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- a) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti dell'Ente concedente ;
- b) rischi per danni diretti e indiretti.

Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa entro 30 gg. dall'aggiudicazione all'Ente.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte dell'impresa, l'Ente Concedente avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Ente Concedente alla presenza del rappresentante dell'impresa aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima.

Qualora l'impresa aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'impresa aggiudicataria.

Qualora l'impresa aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Ente Concedente è fin d'ora autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 68 D. Lgs. 36/2023, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 10

PERSONALE

Prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere al Servizio Gestione Sport l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto.

Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso al suddetto Servizio il curriculum professionale.

Il concessionario impiegherà sul posto un responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

In caso di sciopero del personale, l'operatore economico aggiudicatario deve darne notizia alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno due giorni.

Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto al libro unico del lavoro dell'Impresa Aggiudicataria.

Il concessionario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto della concessione presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF.. Ai sensi dell'art. 119 c. 7 del D.Lgs. 26/2023, l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di trasmettere all'Ente Concedente, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.

Al personale impiegato nell'esecuzione della concessione ai sensi dell'art. 11 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, viene applicato il contratto collettivo nazionale (Codice CNEL – "H077") e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e indicato nell'art. 1 del Capitolato Speciale o quello indicato nell'offerta dall'Operatore economico.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

ART. 11

TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario è responsabile in relazione agli obblighi retributivi e contributivi del personale.

Art. 12

SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 36/2023, è ammesso il subappalto, regolato dalle disposizioni di cui all'art. 119 del predetto Decreto.

Il concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi di cui all'art. 119, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 13

DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione, a nessun titolo e per nessuna ragione.

E' espressamente vietato da parte di soggetti diversi dal concessionario di trasferire la residenza e/o il domicilio personale e/o legale della propria società o altro presso l'impianto, pena la revoca della concessione.

SEZIONE III –CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E EFFETTI GIURIDICI NELL'IPOTESI DI INADEMPIMENTO

ART. 14

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

L'Amministrazione si riserva di verificare la qualità del servizio offerto dal concessionario, mediante la somministrazione di questionari volti a rilevare il grado di soddisfacimento degli stakeholders.

Le modalità e la eventuale periodicità con le quali potranno essere condotte le indagini conoscitive durante la vigenza della concessione saranno comunicate al concessionario con congruo anticipo dall'Amministrazione.

Il Referente dell'impianto, avvalendosi anche dell'ausilio del DEC, verificherà periodicamente il regolare svolgimento del servizio, con obbligo di segnalazione al RUP di eventuali difformità rispetto alle condizioni di cui al presente Capitolato. In presenza di tali difformità, il RUP provvederà a inoltrare formale diffida al concessionario. In tal caso il concessionario avrà l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante PEC, di provvedere alla regolarizzazione delle difformità riscontrate. In caso contrario, considerata la gravità delle stesse, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto per fatto imputabile al concessionario e rivalersi sul deposito cauzionale definitivo a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione.

ART. 15

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il concessionario decade dalla concessione, con incameramento della garanzia definitiva, nei seguenti casi:

- cessione totale o parziale della concessione;
- fallimento del concessionario o situazione equivalente;
- reiterate violazioni delle modalità di svolgimento del servizio, accertate e contestate dalla Città;
- gravi mancanze e negligenza nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari tali da cagionare l'interruzione del servizio;
- irregolarità di posizione fiscale relativa all'attività di gestione del servizio affidato, comunque accertata;
- mancato rispetto degli obblighi di natura assicurativa;
- inosservanza delle norme e prescrizioni del Contratto Collettivo di Lavoro di cui al precedente art. 2 del presente Capitolato;

Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dai comportamenti su elencati.

Il concessionario decade dalla concessione, fatta salva la possibilità per la Città di richiesta di risarcimento danni, in caso di mancato reintegro della garanzia definitiva nei casi di incameramento della stessa.

La decadenza è pronunciata con determinazione dirigenziale da notificare al concessionario, preceduta da contestazione in conformità alle disposizioni procedurali previste nella legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

ART. 16

REVOCA

La Città potrà procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- per gravi motivi di ordine pubblico.

L'atto di revoca, preceduto da formale contestazione al concessionario, è disposto con determinazione dirigenziale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Nessuna pretesa il concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca.

ART 17

RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

L'Ente concedente può dichiarare risolta la concessione e recedere dal contratto al verificarsi delle condizioni previste all'art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023.

SEZIONE IV – SICUREZZA SUL LAVORO

ART. 18

OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

L'impresa aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto.

L'impresa aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio in oggetto derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Ente Concedente.

B) Sicurezza sul lavoro

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio in oggetto ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 l'impresa si impegna a sottoscrivere, congiuntamente all'Ente Concedente, il DUVRI (documento unico di valutazione del rischio), di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008.

Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto della concessione e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti nel DUVRI, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella

sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

SEZIONE V – INFORMAZIONI CONCLUSIVE

ART. 19

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'impresa affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente Capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento dei Contratti e dell'art. 188 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 20

SPESE DI STIPULA, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'affidamento della concessione saranno a carico dell'impresa aggiudicataria, comprese quelle contrattuali.

ART. 21

FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, la concessione si intende senz'altro revocata e l'Ente Concedente provvederà a termini di legge. Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 189 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 22

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti della presente concessione, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 23

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato di gara, a tale proposito viene allegata l'informativa (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui sopra) (Allegato 2/C).

La Dirigente del Servizio Gestione Sport

Dott.ssa Susanna Rorato

Firmato digitalmente

Responsabile unico del Progetto: Dott.ssa Susanna RORATO

DEC: Dott.ssa Claudia LOMORO